

Assegnazione ridotta ore di sostegno ad alunni portatori di handicap – Sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale – accoglimento dell’istanza cautelare.

Prima applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, reperibile su questo sito, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione inserita in finanziaria che fissava un tetto massimo per le nomine degli insegnanti di sostegno.

Il Consiglio di Stato (ordinanza n. 1356/2010 del 24 marzo 2010), richiamando la citata sentenza della Corte Costituzionale, ha accolto il ricorso di 64 genitori di alunni disabili, ribaltando una precedente pronuncia negativa del Tar Bari e affermando la possibilità di ricorrere ad insegnanti di sostegno con assegnazioni in deroga.

(Avvocato Francesco Orecchioni)

N. 01356/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00888/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 888 del 2010, proposto da: *[omissis]*, rappresentati e difesi dagli avv. *[omissis]*, con domicilio eletto presso *[omissis]* in Roma, via *[omissis]*;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Scuola Elementare "Fraggianni" di Barletta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico di Foggia, Ufficio Scolastico di Bari, Direzione Didattica "Bozzini-Fassini" di Lucera, Istituto Comprensivo "Manzoni" di Lucera, Istituto Comprensivo "Paolo Roseti" di Biccari, Direzione Didattica 1° Circolo "Tommasone" di Lucera, Direzione Didattica "Lombardo Radice" di Lucera, Itc - "Toniolo" di Manfredonia, Direzione Didattica 2° Circolo "Lombardo Radice2" di Biccari, Istituto Comprensivo di "Biccari", Scuola Media Statale "Fioritti" di Apricena, Circolo Didattico "De Amicis" di S. Ferdinando di Puglia, Lti "Di Maggio" di S. Giovanni Rotondo, Istituto Tecnico Statale "Vittorio Emanuele III" di Lucera;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00005/2010, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE RIDOTTA DELLE ORE DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Scuola Elementare "Fraggianni" di Barletta;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 il Cons. Marcella Colombati e uditi per le parti gli avvocati [omissis], e l'avvocato dello Stato [omissis];

Impregiudicata ogni pronuncia in rito, il Collegio ritiene di accogliere l'istanza cautelare ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 e della possibilità ivi prevista di ricorrere ad assunzioni in deroga di insegnanti di sostegno, previa idonea motivazione sulla singola posizione del minore in relazione al suo grado di inabilità accertato presso strutture pubbliche sanitarie.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 888/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Marcella Colombati, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2010